

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al regolamento comunale applicativo degli artt. 24 e 25 dello Statuto del Comune.

Il presente Statuto entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Poggibonsi. La stessa pubblicità è richiesta per le modificazioni dello Statuto medesimo.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE ELETTIVA PER I CITTADINI STRANIERI EXTRA-UE ED APOLIDI RESIDENTI A POGGIBONSI

CAPO I – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Articolo 1

Alle elezioni della Consulta Comunale elettiva per i cittadini stranieri extra-UE e apolidi residenti a Poggibonsi, di seguito denominata semplicemente Consulta, partecipano le persone che, alla data di svolgimento delle operazioni sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza di un paese straniero extra-UE o "status" d'apolide. Non è elettore chi è in possesso della doppia cittadinanza (italiana o di stato comunitario e extra-UE);
- b) possesso di un regolare titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo;
- c) compimento dei 18 anni d'età;
- d) iscrizione all'anagrafe del Comune di Poggibonsi con pratica perfezionata;
- e) non essere incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale previste dalle norme del T.U. approvato con D.P.R.20/3/1967 n° 223 (art. 2) e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Articolo 2

Sono eleggibili in qualità di membri della Consulta le persone che, alla data fissata per le elezioni, sono in possesso dei requisiti:

- a) i requisiti di cui all'art.1, punti a), b), c), e);
 - b) non siano membri d'altri organismi consultivi in materia d'immigrazione costituiti da altri Comuni italiani;
 - c) non siano in alcuna delle condizioni previste dalla legge n° 154 del 23/4/1981 e successive modificazioni in quanto applicabili;
 - d) risultino essere iscritti all'anagrafe del Comune di Poggibonsi con pratica perfezionata.
-

Articolo 3

L'esistenza dei requisiti necessari per essere elettori deve essere comprovata mediante l'esibizione di un titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo e del documento d'identità valido.

L'esistenza dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo va comprovata mediante l'esibizione:

- a) dei documenti indicati nel comma precedente;
- b) di dichiarazione in cui il candidato attesti di non essere membro d'altri organismi consultivi in materia d'immigrazione costituiti da altri Comuni italiani.

La perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2 da parte dell'eletto comporta la sua decadenza dalla carica della Consulta.

L'esistenza delle condizioni previste dall'art. 1 lettere a), e) e dall'art. 2 lettera c) sono verificati d'ufficio.

Articolo 4

Il Sindaco, entro l'80° giorno precedente la data della votazione, forma un elenco dei cittadini extra-UE ed apolidi residenti nel Comune con pratica perfezionata come da punto d) del precedente articolo 1 per verificarne successivamente il requisito di elettore di cui al punto e) del citato articolo 1.

Per ogni iscritto devono essere indicati:

- a) il cognome ed il nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) la residenza.

Il quarantesimo giorno antecedente la data delle elezioni il Sindaco pubblica all'Albo Pretorio del Comune l'elenco definitivo, debitamente aggiornato dei cittadini extra-UE ed apolidi residenti a Poggibonsi, distinto per maschi e femmine, maggiorenni alla data delle elezioni.

Agli elettori sarà consegnato il certificato elettorale. Gli aventi diritto che non abbiano ricevuto il certificato, potranno richiederlo all'Ufficio Relazioni con il Pubblico ove restano depositati quelli non consegnati.

CAPO II – SISTEMA ELETTORALE

Articolo 5

E' istituita la Commissione Elettorale formata dal Sindaco o suo delegato che la presiede, dal Segretario Generale del Comune di Poggibonsi o suo delegato, dal Responsabile dell'U.O. di Staff Servizi Generali o suo delegato, e da tre rappresentanti effettivi e da tre supplenti tra quelli proposti dalle Associazioni degli immigrati iscritte all'Albo degli Organismi associativi del comune di Poggibonsi (Artt. 20 e 21 dello Statuto) e nominati dalla Consulta entro l'ottantesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Se uno dei componenti effettivi o supplenti si candida decade automaticamente dalla Commissione Elettorale. Funge da segretario della Commissione un impiegato dell'Ufficio elettorale designato dal Presidente della Commissione elettorale.

La Commissione Elettorale decide su tutte le controversie insorte sullo svolgimento della procedura elettorale, fissa la data di svolgimento delle elezioni almeno 90 giorni prima, fissa i luoghi delle sezioni elettorali, accerta la regolarità delle candidature e proclama gli eletti.

Articolo 6

Le riunioni della Commissione Elettorale, sono valide qualora in prima convocazione sia presente la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non è inferiore a tre, compreso il Presidente, in assenza del quale la riunione non è valida.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I cittadini stranieri extra-UE ed apolidi residenti a Poggibonsi possono ricorrere alla Commissione Elettorale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione ed omissione di cancellazione entro 10 giorni dalla data di affissione all'Albo Comunale dell'elenco degli elettori di cui all'art. 4.

I candidati possono altresì ricorrere alla Commissione Elettorale entro tre giorni dall'avvenuta comunicazione contro l'accertamento della non regolarità della candidatura.

I ricorsi vanno presentati presso la Segreteria della Commissione Elettorale.

A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro tre giorni dalla data in cui il ricorso è stato presentato.

Articolo 7

L'elezione dei membri della Consulta avviene sulla base di liste elettorali. Per la presentazione delle liste è necessaria la produzione dei seguenti documenti:

- * lista dei candidati;
- * dichiarazione di presentazione della lista;
- * certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali di cui all'art. 4;
- * dichiarazioni autenticate dell'accettazione delle candidature;
- autocertificazioni attestanti che i candidati sono residenti nel Comune di Poggibonsi;
- * modello del contrassegno della lista.

La presentazione delle liste deve essere fatta alla Segreteria del Comune da uno dei due delegati di lista indicati nel modello di presentazione o in caso di loro impedimento da due sottoscrittori della lista stessa. I due delegati possono essere anche sottoscrittori.

All'atto della presentazione delle liste viene rilasciata apposita ricevuta.

Articolo 8

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei rappresentanti da eleggere.

Quando per la determinazione del numero minimo, il numero dei rappresentanti da eleggere non sia esattamente divisibile per tre, si procederà all'arrotondamento, in conformità del criterio fissato dall'art. 7 primo comma della legge 25 marzo 1993 n. 81, in base al quale, allorché il numero dei rappresentanti da comprendere in ogni lista, risultante dal calcolo anzidetto, contenga una cifra decimale superiore a 50, è arrotondato all'unità superiore.

Articolo 9

Il Sindaco indice le elezioni entro il novantesimo giorno antecedente la data del loro svolgimento e ne dà avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici 40 giorni prima di tale data,

indicando il giorno, l'ubicazione e gli orari di apertura del seggio.

Il Sindaco con apposito atto scioglie la Consulta entro l'ottantesimo giorno antecedente la data dello svolgimento delle elezioni.

Il Comune di Poggibonsi provvede a pubblicizzare con manifesti, comunicati stampa, ed eventualmente con altre forme di pubblicità radiotelevisiva:

- a) l'iniziativa nel suo complesso, i termini e le modalità di presentazione delle candidature;
- b) la lista dei candidati, le modalità di voto e il giorno di svolgimento delle elezioni.

Articolo 10

I membri della Consulta sono eletti ciascuno in rappresentanza dei residenti stranieri extra-UE provenienti dalle seguenti aree geografiche:

1. - Europa extracomunitaria ed Apolidi
2. - Africa
3. - America
4. - Asia ed Oceania.

I rappresentanti di ogni area sono eletti in modo proporzionale al numero dei residenti. I quorum sono fissati sulla base dell'elenco di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Il numero dei rappresentanti è definito area per area, come segue:

1 rappresentante fino a 100 residenti
5 rappresentanti oltre 400 residenti

Qualora per ogni area vengano presentate più liste, risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze in ognuna delle singole liste fino alla concorrenza del numero d' eletti previsto dalla rispettiva area geografica.

Qualora per ogni area venga presentata una sola lista, gli eletti saranno i candidati che risulteranno maggiormente votati fino alla concorrenza del numero d' eletti previsti dalla rispettiva area geografica.

Per le aree geografiche aventi diritto ad almeno 2 rappresentanti devono essere presentate almeno 2 liste di candidati di nazionalità diverse. Qualora non venga presentato il numero minimo richiesto di liste (2) verranno assegnati soltanto la metà dei rappresentanti previsti dal precedente comma con arrotondamento alla unità superiore. I rimanenti posti verranno assegnati a candidati non eletti che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra liste di altre aree geografiche dando la precedenza a liste relative a nazionalità non ancora rappresentate in Consulta.

Articolo 11

Quando un membro decade per dimissioni, decesso, trasferimento di residenza in altro comune, acquisto della cittadinanza italiana o perdita dei requisiti previsti dall'art. 1 e 2 del presente regolamento viene sostituito dal primo non eletto della stessa lista.

Qualora la lista risulti esaurita verrà sostituito dal candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di voti tra le liste della stessa area geografica, dando la precedenza a liste relative a nazionalità non ancora rappresentate in Consulta.

Se non esiste altro candidato della stessa area geografica, il posto resosi disponibile verrà assegnato al candidato non eletto, più votato, tra tutte le altre liste presentate, dando la precedenza a liste relative a nazionalità non ancora

rappresentate in Consulta.

A parità di voti verrà nominato il candidato residente nel Comune di Poggibonsi da più lungo tempo, con riferimento all'ultimo periodo di residenza.

Articolo 12

Se nel periodo indicato non vengono depositate e sottoscritte almeno tre liste di candidati di cittadini stranieri extra-UE appartenenti ad almeno 3 aree geografiche differenti (aventi ognuna diritto ad uno o più seggi) la Commissione elettorale può riaprire i termini di presentazione indicando le nuove date.

CAPO III - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Articolo 13

Ogni lista di candidati deve essere sottoscritta da almeno **dieci** (10) persone aventi i requisiti di cui all'art. 1. Le liste che non avranno raggiunto il numero minimo di sottoscrizioni o avranno superato il limite massimo non saranno ammesse.

Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.

Articolo 14

La lista dei candidati deve essere presentata su appositi moduli predisposti dall'ufficio, riportanti il simbolo e relativa descrizione, la dichiarazione di presentazione, l'elenco dei candidati (cognome, nome) con a fianco di ciascuno il numero progressivo. Per ogni candidato devono essere altresì indicati il luogo, la data di nascita e la nazionalità in caratteri latini e nei caratteri della lingua del paese di provenienza del candidato, qualora diversi da quelli latini.

Dopo l'elenco dei candidati possono essere indicati i delegati di lista (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, indirizzo). I delegati di lista devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.

Infine sono apposte, in appositi spazi le firme dei sottoscrittori con indicati cognome, nome, luogo data di nascita, residenza, il numero del documento di identificazione, nonché la certificazione relativa alla iscrizione nelle liste elettorali.

In calce al modulo verrà eseguita la certificazione per l'autenticazione delle firme e l'attestazione relativa alla iscrizione nelle liste elettorali.

A corredo della lista dei candidati dovranno essere allegati:

* dichiarazioni autenticate dell'accettazione della candidatura, con l'indicazione che il candidato non è membro di altri organismi consultivi come previsto dall'art. 2 punto b);

* autocertificazioni attestanti che i candidati siano residenti nel Comune di Poggibonsi ed elettori della Consulta;

* fotocopia del titolo di soggiorno;

* modello del contrassegno della lista, in tre copie nei formati aventi il diametro di cm 10 per la riproduzione sui manifesti previsti dall'art. 15 e cm 2 per la riproduzione sulle schede di votazione.

Articolo 15

I sottoscrittori, devono presentarsi in orario d'ufficio dal lunedì al sabato, entro il termine fissato per il deposito delle candidature, per apporre la firma in calce alla lista prescelta.

L'ufficio presso il quale le candidature devono essere depositate e le firme apposte ed il termine di presentazione verranno adeguatamente pubblicizzati e tempestivamente comunicati alle Associazioni di stranieri extra-UE esistenti sul territorio Comunale.

Le candidature devono essere presentate alla segreteria del Comune durante le ore di ufficio a partire dal 30° giorno antecedente la data della votazione ed entro le ore 18.00 del 27° giorno antecedente quello della votazione.

La Commissione Elettorale ne accerta la regolarità entro 3 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle liste sopra indicate e procede al sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo a ciascuna delle liste ammesse.

I nominativi dei candidati, riportati in doppio alfabeto come disposto dall'art. 14 sono resi noti con manifesto da affiggere all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici il 15° giorno precedente quello della votazione.

CAPO IV - ORGANIZZAZIONE DELLE VOTAZIONI

Articolo 16

Le operazioni di voto per le elezioni dei membri della Consulta si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 8 antimeridiane alle ore 20. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura della votazione.

Articolo 17

Gli elettori sono assegnati alla sezione elettorale appositamente istituita, unica per il territorio comunale. L'ufficio elettorale di sezione è composto da:

* n° 1 Presidente;

* n° 4 scrutatori di cui 1 assume le funzioni di Vice Presidente ed un altro redige il verbale delle operazioni elettorali, a scelta del Presidente.

Per la validità delle operazioni è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno 3 membri dell'Ufficio, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

La nomina del Presidente e degli scrutatori è effettuata dal Sindaco che provvede a sceglierli fra gli elettori italiani e stranieri residenti nel Comune.

Sono esclusi dalle funzioni di componenti dell'Ufficio Elettorale di sezione i candidati all'elezione.

Nella sezione elettorale sono ammessi rappresentanti di lista.

Articolo 18

Il Responsabile dell'U.O. di Staff Servizi Generali provvede affinché alle ore 7.00 del giorno della votazione siano consegnati al Presidente di seggio:

1. il bollo del Comune;
2. l'elenco degli elettori;
3. il pacco delle schede di votazione;

4. tre copie del manifesto recante le candidature, da affiggere nelle sale delle votazioni;

5. l'elenco degli scrutatori;

6. le urne e quant'altro occorre per la votazione (cassette, cabine, matite copiative, cancelleria, ecc.).

Articolo 19

Subito dopo la consegna del materiale il Presidente determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nell'elenco e degli ammessi al voto di cui all'art. 4 e procede alla loro autenticazione che consta di due distinte operazioni:

* la firma dello scrutatore

* l'apposizione del timbro del Comune.

Articolo 20

L'elettore all'atto del voto deve presentare il certificato elettorale e un titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo e un documento d'identità valido (passaporto, carta d'identità o patente rilasciate da autorità italiane).

Ogni sezione elettorale disporrà dell'elenco degli elettori iscritti nella stessa. Al momento della consegna della scheda l'elettore apporrà la sua firma sul tabulato in corrispondenza del nome e lo scrutatore annoterà gli estremi del documento d'identità.

Articolo 21

Nella scheda di votazione deve essere indicato il cognome, il nome e la cittadinanza di ciascun candidato. Il cognome e il nome del candidato, se del caso, devono essere indicati nel doppio alfabeto, come risulta dalla presentazione della candidatura. A fianco d'ogni nome viene raffigurato il simbolo prescelto dal candidato al momento del deposito delle candidature.

L'elettore può votare per un solo candidato.

Il voto si esprime tracciando con la matita copiativa un segno sul nominativo del candidato prescelto.

Articolo 22

Ogni scheda elettorale contenente più di una o nessuna preferenza o segni di riconoscimento viene annullata. Vengono altresì annullate le schede da cui non può essere desunta la volontà dell'elettore.

Articolo 23

Ogni elettore riceve al suo domicilio il certificato elettorale e le spiegazioni circa le modalità di voto in varie lingue.

CAPO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 24

In sede di prima attuazione le votazioni per l'elezione della Consulta avranno luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il Sindaco, entro il 10° giorno successivo alla votazione, pubblica all'Albo Pretorio il risultato dell'elezione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa in vigore in quanto applicabile.